

□ **Mozione n. 186**

presentata in data 28 ottobre 2016

a iniziativa del Consigliere Fabbri

“Rilevazioni statistiche del movimento turistico regionale”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, all’articolo 43 (Rilevazioni statistiche) prevede che:
 1. ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all’Osservatorio di cui all’articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo;
 2. coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all’articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall’inizio della locazione;
 3. coloro i quali esercitano l’attività di cui all’articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo;
- gli articoli 44 e 45 della lr 9/2006 disciplinano il sistema sanzionatorio per la mancata comunicazione delle rilevazioni statistiche, individuando i Comuni quali enti incaricati per la vigilanza;

Preso atto che:

- tali dati sono elaborati dall’Osservatorio regionale del turismo, dagli Uffici di statistica regionali e nazionali e pubblicati, come dati aggregati, sul sito dell’Osservatorio stesso;
- ad oggi, la pubblicazione dei dati è ferma all’anno 2014 mentre per l’anno 2015 si indica che i dati sono ancora in fase di acquisizione;

Considerato che:

- si è a conoscenza che il ritardo nella pubblicazione dei dati dipende anche dal fatto che questi non vengono trasmessi dagli operatori delle strutture ricettive entro i tempi stabiliti dalla legge regionale;

Ritenuto che:

- la rilevazione statistica dei dati trattati dall’Osservatorio sia importante dal punto di vista commerciale solo se questa può essere consultata in tempi brevissimi, preferibilmente in tempo reale;
- sia necessario che gli operatori che hanno provveduto all’inserimento dei loro dati possano consultare gli aggregati in tempi brevi;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

1. a rendere disponibili, in tempo reale ed in modalità aggregata, i dati che gli operatori delle strutture ricettive marchigiane trasmettono all'Osservatorio regionale del turismo, con la specifica della percentuale di strutture ricettive che di volta in volta hanno trasmesso gli stessi;
2. a prevedere un metodo efficace ed omogeneo di comunicazione, con i Comuni incaricati della vigilanza, che disciplini la tempestiva trasmissione dei nominativi delle strutture ricettive inadempienti, per consentire solleciti, se necessari o sanzioni, se dovute.